

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 37/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 giugno 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente nazionale italiano per il turismo è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292 sull'ordinamento dell'Enit, nonché la legge 30/5/1995, n. 203;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999 — nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi —

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 1999 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente nazionale italiano per il turismo — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Raffaele Squitieri

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2000.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE
ITALIANO PER IL TURISMO PER GLI ESERCIZI 1998 E 1999

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. — Ordinamento	»	14
2. — Organi	»	19
3. — Personale	»	22
3. 1. Trattamento economico del personale	»	26
3. 2. Il personale locale	»	31
4. — Struttura dell'Enit all'estero — Oneri generali	»	35
5. — Attività istituzionale	»	40
5. 1. Consulenze, Contenzioso, Attività negoziale	»	47
6. — I risultati della gestione finanziaria	»	48
6. 1. Risultati generali della gestione	»	48
6. 2. Il rendiconto finanziario	»	50
6. 3. Il conto economico	»	56
6. 4. La situazione patrimoniale	»	59
6. 5. La situazione amministrativa	»	65
7. — Conclusioni	»	67
Appendice	»	69

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei Conti riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo per gli esercizi 1998 e 1999, nonché su alcuni eventi ritenuti di rilievo intervenuti nell'esercizio 2000⁽¹⁾.

Si rammenta che l'ENIT è inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.70 tra gli Enti di promozione economica e che il controllo della Corte dei Conti viene esercitato ai sensi dell'articolo 12 della legge n.259 del 21 marzo 1958 (come disposto dalla legge n.292 dell'11 ottobre 1990).

(1) Per la precedente relazione sugli esercizi 1995 - 1996 - 1997 Cfr: Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XIII Legislatura, Doc. XV n°138.

1) Ordinamento

Nelle precedenti relazioni, ed, in particolare, nell'ultima, in ordine di tempo, delle stesse, si è ampiamente riferito sugli scopi dell'Ente, sull'organizzazione e sul ruolo di questo⁽²⁾, deputato alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero ed all'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche.

Si è parimenti già segnalata l'anomalia della normativa regolante le funzioni e l'organizzazione dell'Ente, che, pur avendo introdotto istituti di connotazione privatistica (quali quelli della costituzione, anche con soggetti privati, di società di promozione turistica o della partecipazione alle stesse; della fornitura, anche dietro corrispettivo, di servizi promozionali a soggetti pubblici o privati, della impostazione di bilanci privatistici, etc), hanno tuttavia assoggettato l'ENIT ad un sistema di controlli e di adempimenti molto rigoroso, analogo, nella sostanza, a quello previsto per tutti gli Enti pubblici disciplinati dalla legge n.70 del 1975.

La ricorrente esigenza dell'intervento di atti ministeriali condizionanti l'attività dell'Ente ha finito con il negativamente incidere sulla funzionalità di questo, oltretutto dalla autonomia finanziaria sostanzialmente nulla, dipendendo l'azione dell'Ente quasi esclusivamente dal finanziamento dello Stato.

Sostanziale mancanza di risorse proprie, costi elevati e molto rigidi della struttura, regime pubblicistico di gestione e di controllo delle disponibilità finanziarie, hanno, in concreto, reso molto difficoltosa l'impostazione e l'esplicazione di quella attività di connotazione privatistica attraverso la quale, secondo le intenzioni del legislatore delle leggi 292/1990 e 203/1995, l'ENIT avrebbe dovuto procurarsi la gran parte dei mezzi necessari a soddisfare le esigenze operative e di funzionamento.

Va, pertanto, ribadita l'esigenza di una ampia, attenta rimodulazione della normativa che concerne l'Ente e di un intervento organico sulla stessa natura di questo⁽³⁾.

(2) Disciplinate dalle leggi 11 ottobre 1990, n.292 e 30 maggio 1995, n.203.

(3) E' all'esame del Parlamento un disegno di legge per la "trasformazione dell'ENIT in società per azioni", risultante dal testo unificato di oltre dieci disegni di legge presentati da numerosi Parlamentari.

Ciò nella considerazione che, in relazione alla particolarità ed alla delicatezza dell'azione da svolgere, oltretutto, in prevalenza fuori dal territorio nazionale, l'Ente non sia più pesantemente condizionato, come attualmente accade, da una disciplina generale rigorosa, risalente, in concreto, agli anni settanta e che mal si attaglia ad un Istituto che deve muoversi con rapidità e flessibilità sul mercato del turismo in Europa e nel mondo.

E' comunque da sottolineare come una rimeditazione della natura e del ruolo dell'ENIT presenti profili di particolare delicatezza, atteso che la attuale connotazione non solo agevola e rende più affidabili, soprattutto per gli operatori stranieri, l'azione svolta ed i servizi erogati dall'ENIT e consente più facili rapporti con le Autorità pubbliche degli altri Paesi, ma assicura anche che una funzione così rilevante e determinante per le finanze del nostro Paese, quale è quella di incentivare l'incremento del flusso turistico e, con esso, quello della valuta estera, sia affidata ad un Istituto che, per definizione, agisce nell'interesse pubblico nazionale e la cui azione, non finalizzata al lucro, fornisce tutte le necessarie garanzie di oggettività nell'attività di promozione delle varie zone turistiche presenti sul territorio nazionale.

Non può, peraltro, non rammentarsi che, pur nell'attesa di un nuovo, organico intervento legislativo, grande ausilio per lo snellimento dell'azione e l'incremento della funzionalità della struttura dell'Ente sarebbe potuto (e dovuto) derivare dal regolamento governativo di riordino dell'ENIT, che la legge n.203 del 1995 (all'articolo 3, comma 8) aveva statuito fosse adottato entro il novembre 1995 e che, a tutt'oggi, non è intervenuto.

Regolamento, la cui mancata adozione ha condizionato anche la rimodulazione dello Statuto dell'Ente (prevista dalla legge n. 292 del 1990).

A tale ultimo riguardo è da segnalare — integrando ed aggiornando gli elementi già riferiti nella precedente relazione — che, avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri formulato⁽⁴⁾ alcune osservazioni sul testo adottato con deliberazione del

(4) — Con lettera n°146 EN S del 20 aprile 1998.

C.A. n.66/97 del 4 agosto 1997⁽⁵⁾, il Consiglio di Amministrazione, revocando tale deliberazione, ha, con provvedimento n. 53/98 del 25 giugno 1998, deliberato un nuovo Statuto. Anche riguardo a tale testo la Presidenza del Consiglio ha peraltro formulato alcune osservazioni⁽⁶⁾, facendo proprie quelle esplicitate dal Consiglio di Stato in sede di parere⁽⁷⁾. Il che ha indotto il Consiglio di Amministrazione dell'Ente a deliberare, il 19 gennaio 2000, un nuovo Statuto, che è stato inviato, per il controllo di competenza, alla Autorità di Vigilanza.

Sotto un profilo più generale, è peraltro a dirsi che anche tale ultimo testo⁽⁸⁾ appare, per la gran parte, meramente ripetitivo delle previsioni della legge n. 292 del 1990.

Provvedimento, la cui sostanziale superfluità può, forse, trovare una giustificazione nel non intervenuto riordino dell'Ente (da disporsi con il regolamento governativo di cui si è cennato), che ha fatto sì che l'ENIT non adottasse previsioni statutarie significativamente innovative sulla struttura e sull'attività dell'Ente⁽⁹⁾ e che ulteriormente conferma l'urgenza di un organico riassetto dello stesso.

Nel 1998 e nel 1999 è proseguita la prassi, già segnalata nel precedente referto, relativa alla sola parziale e formale applicazione delle previsioni recate dal Decreto legislativo n.29 del 1993 in materia di competenze dei dirigenti⁽¹⁰⁾.

(5) - Con la quale era stato adottato un nuovo testo di Statuto, in seguito alle osservazioni formulate (con nota n°1615 del 6 luglio 1993) dal Ministero del Turismo su un primo testo deliberato dall'Assemblea dell'ENIT con provvedimento n°9 del 30 aprile 1992.

(6) - Con lettera n°543-EN S del 12 novembre 1998.

(7) - Reso il 26 ottobre 1998.

(8) - Come quello adottato con la citata deliberazione n°66/97, che è stato dall'Autorità di Vigilanza ritenuto, per diversi aspetti, una riproduzione delle disposizioni della legge n.292/90 (cfr. nota n°146-EN S del 2 aprile 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

(9) - In tal senso si è, del resto, indirettamente espresso anche il Consiglio di Stato che ha avuto modo, in sede di parere sulla citata deliberazione n°53/98, di rilevare l'opportunità che le modifiche statutarie avessero tenuto conto del riordino dell'Ente.

(10) - Una volta approvato il bilancio preventivo, il Presidente dispone, con formale provvedimento, l'assegnazione in gestione del bilancio al direttore generale, il quale, a sua volta, assegna ai vari dirigenti i fondi necessari per l'attività di ogni ufficio, distinguendoli per capitoli e condizionandone l'utilizzazione alla presentazione di singoli "progetti esecutivi" ed all'approvazione di questi da parte dello stesso direttore generale.